

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"COMBIN EN ARTS"

TITOLO I: COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

Presidente
M.BAGNASCO

Articolo 1) È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "**COMBIN EN ARTS**", che assume la forma giuridica di Associazione.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Associazioni di Promozione Sociale, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede in AOSTA (AO), via Sant'Anselmo 45; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo 2) L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha finalità di lucro; persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (con particolare riferimento al comma 1 lettere e, i, k, l):

- 1) Organizzazione di rassegne, spettacoli, concerti, conferenze e manifestazioni di arte varia, volte alla valorizzazione
 - a) dell'ambiente naturale e del paesaggio
 - b) del patrimonio artistico e architettonico

c) delle tradizioni culturali locali

d) delle attività e risorse economiche locali a tali aspetti connesse.

Tali attività sono organizzate e promosse in stretta collaborazione con gli enti e le comunità locali, al fine di garantirne la più ampia fruibilità e la più ampia valenza anche nel senso della promozione del turismo

2) produzione di documentazione scritta e video-audio-registrata relativa a tali iniziative, e sua diffusione con tutte le modalità possibili (stampa, social networks, etc.)

3) organizzazione di incontri con artisti e laboratori didattici rivolti a varie fasce di età, ma con particolare attenzione all'età scolare e pre-scolare, svolti da operatori qualificati con esperienza specifica: tali iniziative potranno essere connesse a quelle di cui al punto 1).

Il tutto è primariamente finalizzato alla promozione sociale, e specificamente artistico-culturale del comprensorio della Comunità montana del Grand Combin e zone limitrofe. L'ambito di operatività dell'associazione si incentra primariamente anche se non esclusivamente in tale ambito territoriale, prevedendo peraltro il coinvolgimento e la partecipazione di operatori culturali di varia provenienza nazionale ed internazionale. In particolare l'Associazione è impegnata nella progettazione, realizzazione e direzione artistica di "Combin en Musique", ciclo di eventi musicali incentrato sul rapporto tra musica ed altre espressioni artistiche e luoghi significativi dal punto di vista dell'ambiente e del paesaggio, della storia e della cultura materiale. L'Associazione si prefigge lo scopo di entrare in contatto e stabilire rapporti di collaborazione con qualsiasi Ente pubblico e privato che svolga o intenda svolgere attività culturale qualificata in ambito musicale, teatrale, in ambito di arti figurative, di

valorizzazione del patrimonio architettonico, ed in senso lato del territorio, dell'ambiente montano e della cultura materiale, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 3 del presente statuto.

Le attività dell'Associazione sono comunque svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti ad enti associati. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore di associati, familiari e terzi.

Presidente
M.BAGNASCO

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3) L'Associazione, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente; potrà altresì dare la sua collaborazione ad altri enti, privati o pubblici, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

TITOLO II – SOCI

Articolo 4) Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che per la loro attività di lavoro o di studio o per i loro interessi culturali siano interessate alle attività dell'associazione stessa. Possono inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto

con quelli dell'associazione (Associazioni di Promozione Sociale, Enti del Terzo Settore e altri enti senza scopo di lucro).

I soci sono classificati in due categorie con uguali diritti e doveri:

- Soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla fondazione dell'associazione

- Soci ordinari: coloro che, condividendo gli scopi dell'associazione, vi fanno domanda di adesione e partecipano alla vita associativa della stessa

La qualità di socio comporta la possibilità di partecipare alla vita associativa ed a tutte le manifestazioni dalla stessa organizzate, nonché il diritto alla consultazione dei libri sociali. Al fine di esercitare da parte dei soci il diritto di consultare i libri sociali, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati. I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale (v. successivo art. 6), a partecipare alle Assemblee (v. successivo art. 8), a rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti, a osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali e a contribuire nella misura e nelle modalità possibili all'organizzazione e allo svolgimento delle attività dell'associazione.

Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali. L'accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati. In caso di rigetto, la deliberazione deve

essere motivata e comunicata agli interessati entro sessanta giorni: chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Articolo 6) I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo dell'associazione.

Articolo 7) La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

a) Per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di tempo per il quale è associato

b) Per delibera di espulsione da parte del Consiglio direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, o per aver contravvenuto a norme ed obblighi del presente statuto. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza inoltrata al Consiglio direttivo

c) Per ritardato pagamento delle quote associative di oltre un anno

Presidente
M.BAGNASCO

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8) Tutti i soci hanno diritto a partecipar alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie. L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno nel primo semestre (entro il 30 giugno) per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, nonché per deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione sottoposte all'esame del Consiglio direttivo. L'Assemblea può inoltre essere convocata sia in sede ordinaria che straordinaria

- per decisione del Consiglio direttivo

- Su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci.

Le Assemblee sono convocate tramite avviso scritto da inviarsi ad ogni socio, anche via posta elettronica ordinaria, almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide

L'Assemblea:

a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali

b) Nomina e revoca, qualora venisse previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti

c) Approva il bilancio

d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti

e) Delibera sull'esclusione degli associati

f) Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto

g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

h) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione

i) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

Articolo 9) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione colla presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni all'ordine del giorno. La seconda convocazione può aver luogo trenta minuti dopo la prima. È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. È vietato il cumulo delle deleghe in misura superiore a due. Le deleghe concorrono a formare la maggioranza richiesta per la validità dell'assemblea. Il possessore delle deleghe esprime oltre al proprio un numero di voti pari al numero di deleghe possedute.

Articolo 10) La delibera su modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o liquidazione dell'Associazione compete all'Assemblea dei soci. Per deliberare modifiche all'atto costitutivo o allo statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti di tutti i soci.

Articolo 11) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, astenuti dal voto o dissenzienti.

TITOLO IV – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12) Il Consiglio Direttivo è composto da Soci in numero compreso tra un minimo di cinque e un massimo di sette, elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente: ad altri soci possono essere affidate le mansioni di segretario e economo-cassiere. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea

Presidente
M.BAGNASCO

Articolo 13) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, o sospensione, radiazione o espulsione dei Soci
- determinare le quote associative per le varie categorie di Soci
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione

TITOLO V – PRESIDENTE

Articolo 14) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

TITOLO VI – PATRIMONIO

Articolo 15) Le entrate dell'associazione sono costituite:

- Dalle quote annuali dei soci stabilite dal Consiglio direttivo
- Da contributi di Enti pubblici e privati
- Da donazioni, sovvenzioni o lasciti di terzi o di associati
- Da proventi per prestazioni di servizi vari

Articolo 16) Le quote annuali di associazione devono essere pagate in unica soluzione entro il 31 gennaio. Le quote associative sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia la data di avvenuta iscrizione dei nuovi soci. Il socio che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al versamento

della quota per tutto l'anno solare in corso. Il socio che comunque cessa di far parte dell'associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 17) Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale agli associati durante la vita dell'associazione, né al suo scioglimento, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge.

TITOLO VII – NORME GENERALI E FINALI

Articolo 18) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 19) In caso di scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, l'Assemblea stessa, all'atto dello scioglimento, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa, e avrà facoltà di nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, in particolare Associazioni del Terzo Settore, ovvero ai fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 20) Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo, e da approvarsi da parte dell'Assemblea dei soci con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi dai Soci presenti

Presidente
M.BAGNASCO

Articolo 21) Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Aosta, li 24/04/2019

Letto, confermato e sottoscritto: Il Presidente

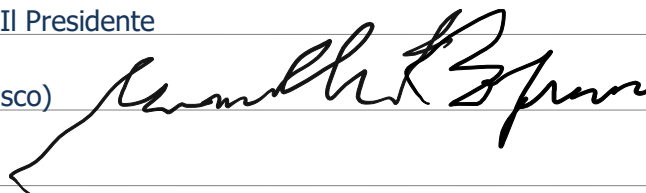
(Marcello Ferruccio Bagnasco)

Modificato il 14/05/2021: Il Presidente

(Marcello Ferruccio Bagnasco)

Modificato il 30/01/2022: Il Presidente

(Marcello Ferruccio Bagnasco)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marcello Ferruccio Bagnasco', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left.

3	123	15/02/2022	0,00	T4D22L000123000EE
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

0,00

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

T4D